DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 89/2004.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 21 dicembre 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 5 gennaio 2000, con il quale il « Museo della Fisica e Centro Studi e ricerche Enrico Fermi » è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2003, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Cons. dott. Guido Carlino e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del « Museo della Fisica e Centro Studi e ricerche Enrico Fermi » per l'esercizio 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto con-

suntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2003 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del « Museo della Fisica e Centro Studi e ricerche Enrico Fermi », l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Guido Carlino*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2004.

IL DIRETTORE AMM.VO CONTABILE

(AVV. Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL « MUSEO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI » PER L'ESERCIZIO 2003

S O M M A R I O

1. Premessa *Pag.* 13

2. Quadro normativo di riferimento » 14

3. Gli organi » 18

4. Il personale » 21

5. La palazzina di via Panisperna 89 – Roma » 24

6. L'attività istituzionale » 26

7. L'ordinamento amministrativo contabile e la vigilanza ministeriale » 31

8. Il bilancio preventivo » 33

9. Il conto consuntivo » 34

10. Considerazioni conclusive » 41

PAGINA BIANCA

1. PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce, a norma dell'art.7 della L. 259/1958 e dell'art. 3 della L. 14 gennaio 1994 n.20, sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 2003 del *"Museo della Fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi"*.

La gestione del *"Museo della Fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi"* ha formato oggetto di relazione al Parlamento per l'esercizio finanziario 2002 (in atti parlamentari XIV legislatura, documento XV, volume 222).

L'esercizio finanziario in esame costituisce il terzo dall'inizio della attività dell'ente, cominciata con la prima seduta del Consiglio di amministrazione, svoltasi in data 10 gennaio 2001, anche se l'effettiva attività gestionale fu avviata soltanto nell'ultimo trimestre di quell'anno, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il *"Museo della Fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi"*, ente di ricerca a carattere non strumentale con sede in Roma, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di ampia autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, è stato istituito con L. 15 marzo 1999 n.62 (trasformazione dell'Istituto di Fisica in via Panisperna in Museo storico della Fisica e Centro studi e ricerche).

La legge istitutiva ha assegnato all'Ente la palazzina demaniale, sita a Roma, via Panisperna n.89, dedicandola alla memoria di Enrico Fermi e del gruppo di scienziati e ricercatori che ivi operarono.

In attuazione dell'art.1, comma 3, della legge istitutiva è stato approvato, con decreto 5 gennaio 2000 n.59, emesso dal Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro del Tesoro, ai sensi dell'art.17 della L. 400/1998, il *"Regolamento recante istituzione del Museo della Fisica e Centro studi e ricerche"*.

Il regolamento determina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente ed individua le risorse finanziarie, il patrimonio, gli organi ed i controlli.

Ai sensi della vigente normativa, l'ente persegue, pertanto, le seguenti finalità:

a) promuovere e diffondere la conoscenza della storia della fisica italiana, con particolare riguardo all'attività di Enrico Fermi e del suo gruppo di ricerca;

b) promuovere, programmare e realizzare studi e ricerche nel settore della fisica facilitando la collaborazione scientifica fra ricercatori italiani e stranieri;

c) consentire ai ricercatori che operano presso il Centro di utilizzare la più avanzata strumentazione messa a disposizione dai soggetti convenzionati, i quali concorrono, altresì, a fornire l'assistenza tecnica e il supporto scientifico per lo svolgimento delle ricerche;

d) promuovere la diffusione dei risultati dell'attività scientifica svolta anche attraverso l'organizzazione di mostre temporanee e permanenti sui risultati delle ricerche;

e) assicurare, dopo il ripristino, la conservazione degli ambienti originari, del materiale scientifico e delle attrezzature, dei laboratori e della biblioteca esistenti;

f) acquisire ulteriore materiale scientifico di valore storico;

g) consentire l'apertura al pubblico dei locali, dei laboratori della biblioteca nonché la visione del materiale scientifico.

Rilevanti modifiche sono state introdotte, nel corso del 2003, nell'assetto normativo dell'Ente: l'art. 23, comma 8, del decreto legislativo 4 giugno 2003 n.127 (riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), ha, infatti, sancito che le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e dagli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20, 21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti compresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di

ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui alla tabella 6, tra cui è ricompresso il *"Museo della Fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi"* .

Per effetto di tali disposizioni l'Ente, nell'ambito delle finalità istitutive, ha facoltà di svolgere le seguenti ulteriori attività (art.3, lett. i,n,o,p):

1) promuovere la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;

2) promuovere la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni con le università, di corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;

3) svolgere, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;

4) fornire nell'àmbito del perseguimento delle proprie attività istituzionali servizi a terzi in regime di diritto privato.

L'art.16, ribadendo e integrando disposizioni già vigenti (D. L.vo 5 giugno 1988 n.204) ed in parte già disciplinate nel regolamento (art. 5, regolamento generale), prevede che l'Ente, al pari del CNR e degli altri enti di ricerca, operi sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente.

Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Il piano triennale è approvato, previo parere dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Lo stesso articolo ha previsto che l'ente, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determini in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani triennali, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

Per il perseguimento dei propri compiti e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, l'Ente, ai sensi dell'art.18 del d.l.vo 127/2003, e secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

L'attività dei soggetti coinvolti nella attività istituzionale deve costituire oggetto di analitica descrizione in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.

L'art.19 del decreto legislativo 127/2003 individua i regolamenti di cui l'ente deve dotarsi ed il contenuto degli stessi.

Si tratta degli stessi strumenti normativi interni previsti dal regolamento generale (art.3), ma sono diversamente disciplinate le modalità di adozione e ne viene specificato più incisivamente il contenuto e la funzione.

E' prevista l'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

L'art.20, nel dettare disposizioni in materia di personale, indica le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) ; stabilisce i criteri di partecipazione alle selezioni pubbliche ; prevede presupposti e limiti per le assunzioni per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato; rinvia al regolamento del personale per quanto riguarda le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, fissando, tuttavia, i principi cui l'ente deve attenersi in ordine ai titoli di partecipazione, alla composizione delle commissioni di concorso ed alla periodicità dei concorsi stessi.

L' articolo 21 disciplina le procedure di mobilità con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, prevedendo modalità e limiti per l'assunzione, da parte del personale, di incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta o per lo svolgimento di attività di ricerca.

L'art.22 stabilisce, infine, che i bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel corso dell'anno è, altresì, intervenuto il DPR 27 febbraio 2003, n. 97 - Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1974, n. 70" .